

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

La presidente dà la parola al Sindaco che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, Comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
 - a) produzione di un servizio. di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un 'imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 Settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta -od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2. T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento ;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castellanza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 del T.U.S.P.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2015 riguardante il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014 nella quale si elencano le quote delle società che vengono mantenute poiché svolgono servizi pubblici ritenuti indispensabili e precisamente:

- ACCAM S.p.a.;
- SIECO S.r.l.;
- SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.p.a.;
- CAP HOLDING S.p.a.;

- EUROIMPRESA S.c.r.l.;
- CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.;
- CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.r.l.;

Per le Società AGESP SPA e PREALPI GAS SPA, non sussistendo più le condizioni per il mantenimento delle quote poiché non svolgono alcun servizio a favore dell'Ente, si è proposta la cessione delle quote.

Nell'anno 2016 vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario prevista dall'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014 nella quale, poiché non si è modificato il quadro socio-economico, il piano di razionalizzazione delle Società rimane invariato rispetto all'anno precedente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del al 23.09.2016 ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; **(Allegato A)**;

Considerato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra è necessario procedere alla cessione delle quote delle Società AGESP S.p.a. e della PREALPI GAS S.r.l. nei tempi previsti dal C.C. e dal Decreto Madia come meglio precisato nell'allegato A del presente provvedimento;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dall'Ufficio Partecipazioni ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio Comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/200 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, e. I, lett. B), n. 3 del D.lgs. 267/2000 ed allegato al presente provvedimento;

Escono dall'aula i consiglieri Soragni e Caputo. **Presenti n. 14**

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini) e astenuti n. 3 (Colombo Marinella, Colombo Paolo, Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione e fare proprio il Piano di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castellanza alla data del 23 settembre 2016, come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di evidenziare che, il piano di razionalizzazione prevede per le società le seguenti azioni :

ACCAM SPA:

Si mantiene la partecipazione ma si prevede lo spegnimento del termovalorizzatore entro il 2021 senza la realizzazione dell'impianto FORSU e il processo di liquidazione della Società in bonis entro il 2022.

SIECO SRL:

Si mantiene la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE BACINO FIUME OLONA SPA:

Si mantiene la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

CAP HOLDING SPA:

Si mantiene la partecipazione con interventi di razionalizzazione effettuati dalla Società con riguardo al contenimento dei costi e la riduzione delle società partecipate indirette.

CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO SRL:

La Società è controllata al 100% dal Comune. Si mantiene la partecipazione senza particolari interventi di razionalizzazione. Si prevede di realizzare una migliore politica di efficientamento soprattutto attraverso il potenziamento dei ricavi di esercizio grazie anche a politiche di investimento future che consentiranno una migliore copertura dei costi fissi aziendali non suscettibili al momento di particolari politiche di riduzione, se non marginali.

EUROIMPRESA S.c.r.l. IN LIQUIDAZIONE:

La società nel 2015 è stata messa in liquidazione volontaria. Si ipotizza la chiusura della procedura di liquidazione entro la fine dell'anno 2018.

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA:

Si mantiene la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

AGESP SPA:

Si prevede la cessione delle quote in quanto l'attività svolta dalla Società è stata affidata dal Comune ad altri Enti.

PREALPI GAS SRL:

Si prevede la cessione delle quote in quanto l'attività svolta dalla Società è stata affidata dal Comune ad altri Enti.

3. di demandare al competente Ufficio Partecipazioni gli adempimenti di conseguenza tra cui:

- la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
- la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, cl e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Paolo) e astenuti n. 2 (Colombo Marinella, Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.